

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore PICCHIOTTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 SETTEMBRE 1963

Abolizione della pena dell'ergastolo

ONOREVOLI SENATORI. — Quando nella lontana giovinezza ebbi la ventura di leggere il libro del più nobile fra gli ergastolani, « Le Rimembranze » di Luigi Settembrini, avevo da poco indossato la toga che ha detto sempre sì quando vi era un caduto da redimere, una ingiustizia da denunciare, la libertà da difendere.

A contatto per tanti anni con tante creature senza luce, con tante miserie, con tanti dolori, alla lettura di quel libro ho sentito che una nobile battaglia da combattere senza riserve o cedimenti era quella contro le pene eliminatrici; pena di morte ed ergastolo.

La prima, abolita il 14 settembre 1944, la seconda ancora in vigore. L'ergastolo, come è noto, non è sempre esistito come pena. Etimologicamente viene dal greco « ergazestai », che significa lavorare. Lavorare nel recinto degli schiavi condannati « ad metallà ». Non mezzo di rieducazione, ma sofferenza senza limiti di tempo.

Tale lo definì Ulpiano: « Carcer enim ad continendos homines non ad puniendo haberi debet ».

Ma non possiamo tacere le parole di Settembrini:

« Quando entrai nell'ergastolo gli uomini che qui erano, mi facevano orrore, dopo alcuni giorni mi fecero pietà ».

Sono scellerati, sì, ma perchè sono scellerati? Ma essi solo sono scellerati?

O voi che fate le leggi e che giudicate gli uomini, rispondetemi e ditemi: « Prima che costoro fossero caduti nel delitto che avete fatto voi per essi? Avete educata la loro fan-

ciullezza e consigliata la loro gioventù? Avete sollevata la loro miseria, li avete educati al lavoro, avete insegnato ad essi i doveri del loro stato? Avete illuminato questi che camminavano nelle tenebre della ignoranza?

E se non avete fatto tutto questo che era vostro dovere, non avete voi colpa dei delitti loro? E chi vi dà il diritto di punirli? E voi che punite secondo la vostra legge e la vostra giustizia voi sarete giudicati secondo un'altra legge ed un'altra giustizia. Voi invece di correggere gli uomini o li distruggete con la memoria o li gettate nelle carceri e nelle galere ad imputridire ».

Pane e lavoro sono gli elementi di ogni educazione, i mezzi per domare ogni durezza, per assuefare ogni fierezza.

La pena dell'ergastolo non è nè giusta, nè utile nè cristiana. Sta scritto che Dio vuole la penitenza non la distruzione del peccatore; adunque o il Vangelo è falso o questa pena è empia e chi la dà è stolto ed empio ».

Nè si dica che queste sono voci lontane o disperse.

Il prof. Messina che si è occupato ex professo di questo tema, ha scritto: « Le voci levatesi per l'abolizione di questa pena che ha inciso sulla fronte del caduto la parola " mai " che è tenebra eterna », sono più numerose di quelle favorevoli al mantenimento.

L'interesse per questo problema si manifesta sempre più vivo. Argomenti pro e contro l'ergastolo sono stati tratti dalla tradizione e dalla storia e non occorre, o giova poco, risalire al Beccaria.

La pena è un'entità diversa dalla pena di duecento anni addietro.

La *metalli coercitio* era sempre perpetua, la *dannatio ad vincula publica* poteva essere perpetua o temporanea.

Con l'illuminismo sorse la tendenza contraria alla pena perpetua e questa nel Cod. Francese 1791 fu abolita pur mantenendosi la pena di morte.

Ristabilita nel Cod. Napoleonico del 1810 e mantenuta nella legislazione successiva, è stata riconosciuta nella dottrina della metà dell'ottocento. Carrara, Zanardelli e Pessina la sostennero. Dopo il Codice Zanardelli hanno continuato la critica Orano (la riduzione scientifica del problema dell'ergastolo) Aschieri nel « Digesto Italiana », Napodano che ebbero mio maestro a Pisa e Conti e Saltelli favorevoli.

Nel Codice Rocco il problema non sorse perchè si introdusse la pena di morte.

Oggi il problema risorge più vivo.

Dell'ergastolo se ne è discusso al Congresso giuridico di Firenze 1949 nel comitato pro ergastolo 19 marzo 1958, nel convegno di Bellagio 1958, ed a Roma nel 1963.

Fino dal 1953 fu fatta dall'on. Buzzelli e Capalozza una proposta per l'abolizione e nel 1955 da Degli Occhi e Caronia. Proprio il 21 maggio 1963 fu rinnovata alla Camera la proposta di Zoboli, Gullo etc. Il prof. Carnelutti antesignano della lotta contro l'ergastolo ha scritto: « L'ergastolano è un animale incapace di ritornare un uomo ».

Sollecitato da questa disputa, l'allora Ministro della giustizia, Gonella, si decise a presentare alla Camera il 1° luglio 1959 un disegno di legge che si avvicinava alla disposizione dell'art. 27 della Costituzione nel quale è scritto: « Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e debbono tendere alla rieducazione del condannato ».

Dopo 14 anni con la celerità con la quale si risolvono problemi di assoluta importanza, come questo, l'ex Ministro col suo disegno ha ritenuto che l'art. 27 della Costituzione non fosse contrario alla pena perpetua, osservando che i trattamenti contrari al senso di umanità, debbono riferirsi all'attenuato rigore nella espiazione della pena e non all'iniquità della minaccia della pena perpetua che vuole significare: il tempo senza tempo.

E per aprire una luce nelle tenebre e attenuare l'incubo e l'ossessione dell'eternità della pena, ha nel 3° Comma dell'art. 2 del disegno di legge (art. 176), offerto il modo all'ergastolano di ottenere la liberazione condizionale quando abbia effettivamente scontato almeno 28 anni di pena ed all'art. 3 è stabilito che il condannato all'ergastolo prima del ripristino delle attenuanti generiche, può essere ammesso alla liberazione condizionale quando abbia scontato 25 anni.

Questo disegno di legge ministeriale ebbe in Commissione un acceso dibattito ed il relatore Romano Antonio il 26 settembre 1962 diede atto che coll'entrata in vigore della Costituzione sorse il problema della legittimità costituzionale dell'ergastolo. Primo fra tutti è stato Carnelutti a sostenerne la illegittimità nella Rivista di diritto processuale del 1956 (pag. 1 e segg.).

Ma la Cassazione a Sezioni unite, il 10 giugno 1956 ha ritenuto infondata la questione d'illegittimità costituzionale.

Ma ciò ha poca importanza perchè la stessa pronunzia di legittimità si è avuta per l'art. 2 della legge di Pubblica Sicurezza, dalla Corte di Cassazione, mentre la Corte Costituzionale l'ha apertamente dichiarata incostituzionale.

Alla voce autorevole di Carnelutti si è unita la voce dell'on. Ambrosini, altra vittima del carcere, il segretario dell'associazione dei magistrati Chieppa nonchè il relatore del bilancio della Giustizia alla Camera dei Deputati on. Amatucci. Questi ha concluso in proposito: debbo dichiarare di ritenere inammissibile la pena dell'ergastolo in quanto le pene perpetue non consentono quella riabilitazione del condannato voluta dalla Costituzione. Nella discussione in Commissione del Senato sul disegno di legge ministeriale si difese il concetto in esso espresso e cioè che i trattamenti contrari al senso di umanità non possono aver riferimento che al modo di esecuzione della pena e non alla durata di essa ed il fine della pena che è quello di tendere alla rieducazione del condannato è assicurato con la speranza che si può convertire in certezza di ritorno alla libertà mediante il pentimento operoso ed il rimorso dimostrato, con la condotta irrepreensibile

tenuta per un periodo stabilito più o meno lungo.

Ma è facile rispondere a questi argomenti che l'ergastolo come istituto senza tempo e che include la totale spoliazione della libertà che è attribuito essenziale della personalità umana si risolve in un trattamento contrario sia ai principi di diritto che al senso di umanità, perchè porta alla completa abolizione di un diritto della personalità. Ma soprattutto l'ergastolo è contrario al senso di umanità perchè ha con se l'essenza di pena eterna la quale non ha certo fine ad espiazione compiuta.

Il fine della pena non dipende così dalla norma di legge ma da numerose valutazioni che possono dichiararlo o meno raggiunto.

Infatti il condannato all'ergastolo, dice il disegno di legge ministeriale, può (non deve) essere ammesso alla liberazione condizionale quando abbia effettivamente scontato 28 anni, ma abbia del pari tenuto un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento.

Più esplicitamente questi concetti li aveva chiariti il relatore Romano quando scriveva: « al convincimento del Giudice possono concorrere i rapporti del condannato verso i familiari, verso i compagni del carcere, la subordinazione verso gli agenti preposti alla custodia e verso i superiori dell'istituto di pena ».

Ed il relatore pure aderendo alla tesi ministeriale concludeva con chiaro senso di amarezza: « si deve ammettere che il disegno di legge non può aver la pretesa di aver risolto nei molteplici aspetti il grosso problema sanzionatorio. Uno spiraglio umano viene aperto all'ergastolano; non più un morto vivente destinato a soccombere all'atroce ventura di anni senza fine e senza speranza ».

Ma la domanda che sorge imperiosa ed alla quale appare vana ogni risposta, è la seguente: in che cosa di certo può sperare l'ergastolano per riavere la libertà?

Colui che è condannato in base alla legge a 30 anni, sa che alla fine dei 30 anni uscirà sicuramente dal carcere; invece la libertà dell'ergastolano è affidata alla valutazione discrezionale di chi deve giudicare se egli sia redento o meno attraverso la sua condotta, la quale è affidata all'alea di un risentimen-

to nutrito dai compagni di sventura, al verbale o rapporto di un guardiano più o meno obiettivo, al senso di autorità del dirigente che scrive eventualmente un rapporto contrario.

È una speranza che diviene disillusione, la più amara, per un nonnulla.

La certezza del diritto riposa dunque sulla valutazione soggettiva degli uomini? No assolutamente.

Del resto questa speranza nutrita per 28 anni equivale alla pena di morte per gli anziani e quasi alla pena perpetua per i giovani.

Non possiamo non constatare dolorosamente come anche questo correttivo della libertà condizionale sia stato proposto dopo undici anni da che la prima commissione di riforma del codice l'aveva indicato come esigenza umana dopo che aveva confermato questa necessità la commissione del 1956, presieduta dal Presidente Giocoli.

Nessuno ignora che la Francia con legge del 1951 ha introdotto la liberazione condizionale per i condannati ai lavori forzati. Nel Belgio con una legge del 31 gennaio 1888 si dispose che i condannati a pene perpetue possono essere posti in libertà condizionale quando la carcerazione subita abbia superato i dieci anni o in caso di recidiva i 14 anni. Da parte sua il codice svizzero ammette la liberazione condizionale per il condannato alla reclusione perpetua, quando abbia scontato 15 anni di pena; l'Inghilterra ha abolito dal 1948 la reclusione a lunga durata la « penal servitude ».

Abbiamo atteso per tanto tempo che fosse risolto il problema dell'ergastolo o che fossero apportati provvedimenti più efficaci di quello della liberazione condizionale, la pena indeterminata ad esempio, per la quale dopo 20 anni può essere consentito il riesame della personalità dell'individuo per accertare gli effetti ottenuti con l'espiazione della pena.

L'Italia però darà esempio di rinnovamento e di progresso abolendo l'ergastolo e potrà così riacquistare il suo posto di maestra del diritto e delle genti.

Per queste considerazioni, il proponente raccomanda l'accoglimento di questa proposta che tende al rinnovamento morale e giuridico del nostro Paese.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La pena dell'ergastolo è soppressa.

Le condanne all'ergastolo già pronunziate si intendono tramutate nella pena della reclusione nei limiti stabiliti dalla legge per questa pena.